

Allegato 3

D.L.29-3-1991,n.103.

Disposizioni urgenti in materia previdenziale convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 1° giugno 1991, n. 166

9-bis. Interpretazione autentica.

1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'*articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione ^{(29) (30)}.

2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori ⁽³¹⁾.

3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione ⁽³²⁾.

(29) Con sentenza 6-8 settembre 1995, n. 421 (Gazz. Uff. 13 settembre 1995, n. 38 - Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1, primo periodo, aggiunto dalla *legge di conversione 1° giugno 1991, n. 166*. Successivamente, detto comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 193, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(30) La Corte costituzionale sentenza 6-8 settembre 1995, n. 421 (Gazz. Uff. 13 settembre 1995, n. 38, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(31) Vedi, anche, l'art. 58, comma 11, L. 17 maggio 1999, n. 144 e l'art. 16, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(32) Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 1° giugno 1991, n. 166*.